



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 234 del 28 aprile 2022.

“Regolamento 'Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni'. Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520, concernente “Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali”;

VISTA la circolare dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 23429 dell'11 dicembre 2020, recante: “Procedimento per l'emanazione dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali - Adempimenti successivi all'approvazione della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 recante: “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione Siciliana” ed, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la nota prot. n. 2948 del 16 marzo 2022 e atti acclusi, con la quale l'Assessore



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea trasmette la proposta di regolamento in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni, ai sensi dell'art.7 della l.r. n. 35/2020;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. 2948/2022 l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea rappresenta che, dopo aver richiesto le eventuali osservazioni e/o integrazioni del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana e aver acquisito le proposte di modifica, ha provveduto alla definizione dell'iter istruttorio e stesura definitiva del documento in parola, da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta di regolamento, previsto dall'art. 7 della l.r. n. 35/2020 avente ad oggetto: “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni” e di trasmetterlo, al fine dell'acquisizione del prescritto parere, all'Assemblea Regionale Siciliana, nonché di dare mandato all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio della procedura regolamentare, ai sensi dell'art. 12 Statuto della Regione e delle citate circolari n. 4520/1964 e n. 23429/2020;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n.2948 del 16 marzo 2022 e atti acclusi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, costituenti allegato alla presente deliberazione, di apprezzare lo schema di regolamento, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, avente ad oggetto: “Norme in materia di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni” e di trasmetterlo, al fine dell'acquisizione del prescritto parere, all'Assemblea Regionale Siciliana, nonché di dare mandato all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio della procedura regolamentare, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, della circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520 e della circolare dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 23429 dell'11 dicembre 2020.

Il Segretario
MILAZZO

Il Presidente
MUSUMECI

ER

REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
L'Assessore

Prot. n° 2948

Palermo, 16/03/2022

OGGETTO: Legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2020 - Norme in materia della raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – tutela degli ecosistemi tartufigeni – Proposta di regolamento

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della regione
Ufficio di Gabinetto

e, p.c.

Al Dipartimento regionale dell'Agricoltura

Al Comando del Corpo Forestale della regione Siciliana

Al Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e Osservatorio epidemiologico

Con nota prot. n. 5665 del 21/07/2021 è pervenuta la proposta di cui all'oggetto da parte del Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

Come previsto dalla L.R. n. 35/2020 si è provveduto a richiedere le eventuali osservazioni e/o integrazioni dal Dipartimento regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico e dal Comando del Corpo Forestale regionale.

Acquisite le proposte di modifica si è provveduto, a cura dello scrivente, alla definizione dell'iter istruttorio e alla stesura definitiva del documento, che unitamente alla presente si trasmette come proposta di regolamento per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Giunta ai fini della successiva approvazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 35/2020, del provvedimento alla firma dell'On. Presidente della Regione Siciliana.



L'Assessore

Antonino Scilla

Viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90135 Palermo

All. A al D.P. Reg. n. ____ del ____

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DIPARTIMENTO REG.LE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  COMANDO DEL CORPO FORESTALE
---	--	--

REGOLAMENTO

“NORME IN MATERIA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI -TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI”

(art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35)

REGOLAMENTO N. _____ DEL

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

VISTA LA

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione Siciliana.

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“NORME IN MATERIA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI -TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI”

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2

Esercizio delle funzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 35/2020 le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza.

Art. 3

Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 35/2020, nel territorio della Regione Siciliana le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:
 - a) **tartufaia naturale:** per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
 - b) **tartufaia controllata:** per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento del 20% e lavorazioni agronomiche ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale 35/2020;
 - c) **tartufaia coltivata:** per essa si intende un impianto specializzato, realizzato *ex novo* con piante tartufigene la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti.
2. Le tartufaie controllate e coltivate, di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 35/2020, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.
3. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza al Dipartimento regionale dell'agricoltura. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un

apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a per le tartufaie controllate:

- 1 documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
- 2 planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
- 3 copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- 4 relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;
- 5 piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- 6 certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio, Pubblico o Privato, riconosciuto dalla Regione, delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;
- 7 impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

b per le tartufaie coltivate:

- 1 documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
 - 2 planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla tartufaia da realizzare;
 - 3 copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
 - 4 relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - 5 piano colturale di coltivazione della tartufaia di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - 6 certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio Pubblico o Privato, riconosciuto dalla Regione, delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;
 - 7 dichiarazione dalla quale risulta se ha beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
 - 8 impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.
4. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento sono redatti e firmati da un professionista iscritto all'albo dei dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici.
 5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca mediterranea, con Decreto dell'Assessore pro tempore, su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura.
 6. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, effettua l'istruttoria dell'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.
 7. Entro sessanta giorni dalla richiesta il Dipartimento regionale Agricoltura comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, il Dipartimento regionale Agricoltura autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, il Dipartimento regionale Agricoltura, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.
 8. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile, a cura del Dipartimento regionale Agricoltura. Il Dipartimento regionale Agricoltura può effettuare controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate e coltivate. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca mediterranea, su proposta del Dipartimento regionale

dell'Agricoltura ha facoltà di revocare, con Decreto dell'Assessore pro tempore, il riconoscimento delle tartufaie se vengono a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che ne avevano consentito il riconoscimento, ovvero se non sono rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge regionale n. 35/2020. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

9. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca mediterranea, su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, sulla base dei riconoscimenti effettuati, provvede ad istituire gli albi regionali delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni dell'articolo 3 e 4 della Legge regionale n. 35/2020.
10. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca mediterranea, di norma ogni tre anni, su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, può stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione complessivo per la realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate ed il limite di autorizzazioni concedibili.
11. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 4 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 ed all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 35/2020.
12. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell'Agricoltura può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti settori tecnico-amministrativi provinciali: Ispettorati Forestali e Servizi per il Territorio.

Art. 4

Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:
 - a) gli interventi cosiddetti "*di miglioramento* " che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
 - b) l'incremento arboreo della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.
3. Sono considerati "*miglioramenti*" le seguenti operazioni colturali:
 - a) decespugliamento;
 - b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta;
 - c) avviamento ad alto fusto del bosco governato a ceduo mediante il rilascio di matricine e delle specie simbiotiche, favorendo la rinnovazione naturale per seme. Il progetto di conversione deve risultare nel prescritto piano di coltura e conservazione, il quale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Forestale, ha efficacia di regolamento;
 - d) eliminazione della vegetazione infestante;
 - e) sfoltimento e/o diradamento in caso di densità vegetazionale eccessiva;
 - f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante;
 - h) sarchiatura annuale superficiale del terreno;
 - i) potatura delle piante simbiotiche;
 - l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo;
 - m) messa in opera, nei terreni declivi, di graticciate o di muretti a secco in prossimità delle piante per prevenire l'innesto di fenomeni erosivi superficiali;
 - n) messa in opera o ripristino della recinzione.

4. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.
5. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di piante micorizzate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbionte e la specie di tartufo micorizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.
6. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufaia è effettuata dal richiedente all'interno del piano colturale di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge regionale n. 35/, fatte salve eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti Uffici.
7. I conduttori di tartufaia controllata devono rispettare le norme ed i calendari di raccolta vigenti.

Art. 5

Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufaie

1. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui all'articolo 3, lett. c), della legge regionale 35/2020, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di piante tartufigene autoctone preventivamente micorizzate con tartufo autoctono.
2. Le tartufaie coltivate sono impiantate in terreni idonei, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartufigole.
3. il riconoscimento delle tartufaie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento riporta:
 - a) la descrizione dell'ambiente pedoclimatico del sito, coltura attuale, vegetazione circostante, eventuale presenza nelle aree circostanti di tartufi;
 - b) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante *(con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una)*, il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. E' fondamentale che la scelta delle specie, quella tartufigola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto e della vegetazione potenziale del sito, così come descritte e riportate nella relazione tecnica (preferibilmente con plantule provenienti da semi di piante autoctone).
5. Il piano colturale per le tartufaie coltivate deve contenere in dettaglio anche le tecniche colturali che sono adottate per rimpianto e la conduzione della tartufaia stessa. Il piano colturale deve indicare gli interventi agronomici e le cure colturali.
6. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufaia coltivata, effettua il collaudo per accertare che esso è conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo ma può diventarlo con idonee modifiche, il Dipartimento regionale Agricoltura assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
7. I conduttori delle tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale possono presentare istanza per il riconoscimento all'Assessorato Agricoltura.

Art. 6

Piante Tartufigene

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufaia naturale (*tartufaia controllata*) e per la costituzione di nuova tartufaia (*tartufaia coltivata*) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata da laboratori di ricerca universitaria o altri laboratori autorizzati dalla Regione che attestino in particolare: l'idonea ed avvenuta micorizzazione, con tartufo proveniente da piante autoctone, la specie della pianta simbiote e la specie di tartufo utilizzata.
2. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura può disporre in qualsiasi momento, controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorizzazione.
3. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, tramite il Servizio Fitosanitario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, approva un disciplinare di produzione in cui sono stabiliti i parametri tecnici per l'intero processo produttivo delle piante micorizzate con tartufi appartenenti alla specie del genere *Tuber* indicate nella Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il disciplinare da definirsi, deve stabilire i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorizzate con tartufo, definire i requisiti di idoneità delle piante ai fini della certificazione e stabilire le modalità di compilazione del registro del materiale per l'inoculazione e del registro delle piante certificate. Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro attestazione rimane di competenza dei laboratori di ricerca universitari o di altri laboratori pubblici o privati riconosciuti dalla Regione.
4. I vivai forestali regionali possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali. Resta inteso che anche tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui al comma precedente.

Art. 7

Tabulazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute

1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 3, lett. a), b) e c), della legge regionale 35/2020, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse, al fine di esercitare il diritto di raccolta di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa legge regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752/85, le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "*Raccolta di tartufi riservata*".
3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

Art. 8

Calendario di raccolta, orari di raccolta, divieti e limitazioni

1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Sicilia, allegato A della legge regionale, è il seguente:

CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO

Tuber magnatum pico	dal 1 Ottobre al 20 Gennaio;
Tuber macrosporum	dal 15 Settembre al 20 Gennaio;
Tuber uncinatum	dal 1 Ottobre al 31 Gennaio;
Tuber melanosporum	dal 1 Novembre al 31 Marzo;
Tuber borchii	dal 15 Dicembre al 15 Aprile;
Tuber brumale	dal 1 Novembre al 15 Aprile;

Tuber aestivum	dal 15 Maggio al 15 Agosto;
Tuber mesentericum	dal 1 Novembre al 31 Marzo;
Tuber brumale var. moscatum	al 1 Gennaio al 31 Marzo;

Dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 agosto al 15 settembre è vietata la raccolta di qualsiasi tipo di tartufo.

2. Gli orari di raccolta in Sicilia, allegato A della legge regionale, sono i seguenti:

ORARI DI RACCOLTA

Dicembre -Gennaio	dalle ore 7.00 alle ore 17.00;
Febbraio - Ottobre - Novembre	dalle ore 6.00 alle ore 18.00;
Altri periodi	dalle ore 5.30 alle ore 21.00;

E' vietata la raccolta durante le ore notturne e da una ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole.

3. DIVIETI E LIMITAZIONI

Nelle Oasi di protezione della fauna selvatica, nelle Zone di rifugio, Zone di ripopolamento e cattura, Aziende faunistico-venatorie, Aziende agro-turistico venatorie è vietata la ricerca e raccolta del tartufo:

- a dal 1° febbraio al 30 giugno;
- b nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nei giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso.
- c per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore/cavatore segnali la propria presenza ai gestori delle suddette aree.

Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 13 e 14 della Legge regionale n. 35/2020 e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 14 della stessa legge regionale.
2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Sicilia è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura con delega al comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente regolamento.
3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, al Presidente della commissione d'esame, allegando l'attestato della frequentazione del corso.
4. Per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli uffici comunali delegati i seguenti documenti: attestato di idoneità; n. 2 foto formato tessera recenti; copia del documento di identità in corso di validità; marca da bollo di € 16,00; ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 14 della Legge regionale n. 35/2020.
5. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n., intestato a", *indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 14 Legge regionale n. 35/2020"*.
6. L'importo della tassa di concessione per il rilascio del tesserino è fissato in € 50.00 per il tesserino amatoriale, e di € 150.00 per il tesserino professionale, giusto articolo 14 della Legge regionale n. 35/2020.
7. Il tesserino ha validità annuale e si rinnova annualmente a seguito del versamento della tassa di

concessione regionale.

8. Per il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale il titolare del tesserino non è autorizzato per l'anno in corso di andare a raccogliere tartufi.
9. I soggetti in possesso di tesserino alla raccolta dei tartufi rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, possono utilizzare lo stesso anche nel territorio regionale previo pagamento alla Regione Siciliana della tassa di concessione regionale.
10. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la validità previo pagamento della tassa di concessione regionale.

Art. 10

Corsi, argomenti, commissione d'esami

1. I corsi di cui al comma 1 dell'art. 13 della Legge regionale n. 35/2020 sono organizzati: dagli Enti di ricerca; dagli Enti locali; dalle Associazioni micologiche; dalle Associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o dalle Associazioni ambientaliste riconosciute senza fini di lucro. I soggetti di cui sopra dovranno avere sede operativa nel territorio regionale ed essere autorizzati dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.
2. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura ai maggiori di anni quattordici, previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
3. Gli argomenti per la formazione di un cercatore sono i seguenti: Funghi ipogei; funghi simbionti; le micorrize; ciclo del tartufo; caratteri morfologici del tartufo; le specie di tartufo; legislazione nazionale e regionale in materia di cerca, trasformazione e commercio dei tartufi; modalità di raccolta del tartufo; piante tartufigene; tartufigaie naturali; tartufigaie coltivate e controllate; nozioni di botanica e selvicoltura; ecologia delle tartufigaie; tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi.
4. La durata minima dei corsi è di 24 ore.
5. La commissione d'esame è nominata dall'Assessore all'Agricoltura ed è composta: da un dirigente o funzionario regionale delegato dall'Assessore con funzioni di Presidente; da un Ispettore micologo operante presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, ove si svolge il corso; dal rappresentante di una Associazione micologica; da un Micologo; da un esperto cercatore di tartufi.

Art. 11

Corsi di formazione per micologi e Registro regionale dei micologi

La formazione dei micologi è sottoposta alla frequenza di regolari corsi di formazione, della durata minima di 240 ore, per il rilascio dell'Attestato di Micologo così come previsto dal D.M. 686/96 e dal D.P.R. 376/95. Nel programma del corso per Micologi, approvato dall'Assessorato della Salute, deve essere inserito ed opportunisticamente trattato l'argomento dei funghi ipogei (tartufi), la legislazione sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti e le nozioni sulla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi. Tutte le ore dedicate alla materia "funghi ipogei" ed argomenti assimilati non sono comprese nelle 240 ore minime previste dal D.M. 686/96 e pertanto deve essere aggiunto un minimo di 40 ore di formazione specifica sui funghi ipogei. Alla fine del corso teorico pratico è previsto lo svolgimento dell'esame finale, costituito da una prova scritta e una prova pratica sugli argomenti del programma dinanzi alla commissione esaminatrice prevista dal D.M. 686/96. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, rilasciato dalla Regione, sono iscritti sia nel registro regionale, tenuto presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ai sensi del D.A. 9 novembre 1999, che nel Registro Nazionale, tenuto presso il Ministero della Salute, che ricomprende tutti i micologi a livello nazionale. Ove richiesto l'esame per l'accertamento della specie dei tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell'attestato di commestibilità, che prevede l'identificazione della specie, lo stato di conservazione e l'accertamento dell'origine e della provenienza dei tartufi, è eseguito dagli ispettori micologi iscritti all'Albo nazionale. Il micologo è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento ogni due

anni dall'iscrizione nel registro regionale e nazionale.

Art. 12

Associazioni locali dei raccoglitori

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali di raccoglitori di tartufi, associazioni di tartuficoltori, associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufi, consorzi volontari, centri di ricerca e valorizzazione del tartufo al fine di conseguire gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti in Sicilia.
2. Le associazioni, i consorzi e i centri di ricerca e valorizzazione del tartufo, sono regolarmente costituite secondo le normative vigenti.

Art. 13

Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 35/2020, il Dipartimento regionale dell'Agricoltura d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:
 - a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
 - b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
 - c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
 - d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorizzate;
 - e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
 - f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
 - g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;
 - h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene;
 - i) il Centro organizza i corsi di aggiornamento necessari per l'inserimento nel registro regionale dei Micologi per riconoscimento e certificazione dei tartufi;
 - j) Il Centro organizza "corsi di base" per dare la possibilità ai tartuficoltori di acquisire le conoscenze utili alla coltivazione del tartufo.

Art. 14

Modalità e criteri per l'esercizio della cerca, raccolta dei tartufi

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, così come definiti dalle vigenti normative regionali e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito in proposito dal presente regolamento. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti dell'autorizzazione.
2. La ricerca e la raccolta libera è consentita nei luoghi in cui il tartufo cresce ovvero boschi e aree demaniali (*es. argini di fiume, arenili e altre aree di proprietà demaniale*) ad eccezione dei terreni in cui è coltivato il tartufo e delle aree ove è apposto il divieto tramite tabelle autorizzate.
3. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneità.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. E' fatto divieto lasciare aperte le buche.
6. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi iscritti all'anagrafe canina. È ammesso per l'addestramento l'uso di un cucciolo di età non superiore a sei mesi;
7. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
 - a) durante le ore notturne: da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;
 - b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, fatta ad eccezione per tartufaie coltivate;
 - c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati.
 - e) con l'uso di vanghette di lunghezza alla punta superiore a 15 cm;

Art. 15

Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nelle aree demaniali, così come definiti dalla vigente normativa regionale, fatte salve divieti e limitazioni imposte dall'ente gestore, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.
2. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e del tesserino di cui all'articolo 14 della legge regionale.
3. Per quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 7, lettera e) della L.R. 35/2000 sono consentite prove per il cane di razza Lagotto Romagnolo secondo i Regolamenti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.). Per le altre razze canine sono consentite prove attitudinali al fine di evidenziare le qualità che meglio concorrono a fare un buon cane da tartufi.

Art. 16

Sanzioni

1. La violazione delle norme della legge regionale, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:
 - a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
 - b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
 - e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
 - g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

- h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
- i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.
4. Il prodotto confiscato, previo controllo sanitario eseguito dell'Ispettorato Micologico, dell'A.S.P. competente per territorio, è consegnato ad enti o istituti di beneficenza. Il prodotto riconosciuto non idoneo al consumo è destinato alla distruzione a cura del medesimo Ispettorato Micologico.
5. Per tutti i divieti per i quali non siano previsti sanzioni pecuniarie nella legge regionale o nella legge 16/12/1985 n° 752, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 22 lett. d) della medesima legge regionale

TAVOLA SINOTTICA ALLA LEGGE REGIONALE 29/12/2020 N° 35 "NORME IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE, COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMO DEI TARTUFI NELLA REGIONE SICILIANA"

LEGGE	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMO MASSIMO OBLAZIONE art. 16 c. 1 L. 24/11/1981 n°689 e s.m.l.	PENE ACCESSORIE ART. 22 CC. 1 E 3
-------	-------------------------	---	--

	13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.		
L. r.n° 35/2020 art. 20; art 22 lett. k)	Violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1.	2.000,00 20.000,00 4.000,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto 1' Azienda Sanitaria Provinciale.	Confisca del prodotto

L.r.n° 35/2020 artt 15/13; art. 22 lett. a)	Cerca e raccolta in periodo di divieto o sema attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti.	516,00 2.582,00 861,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r. IT 35/2020 art. 10 lett. b); art. 22 lett. b)	Cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni della messa a dimora delle piante.	258,00 2.582,00 516,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
LEGGE	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMO MASSIMO OBLAZIONE ART. 16 c. 1 L 24/11/1981 ai°689 e s.m.i.	PENE ACCESSORIE ART. 22 CC. 1 E 3
L. r.n° 35/2020 art. 10 lett. a); art. 22 lett. c)	Cerca e raccolta, durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.	258,00 2.582,00 516,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r.n° 35/2020 artt. 7/20 c. 2; art. 22 lett. d)	Cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.	52,00 2.582,00 + 104,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r.n° 35/2020 art. 11 c. 6 Regolamento; art. 22 lett. e)	Mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca.	258,00 2.582,00 516,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r.n° 35/2020 art. 18 cc. 1 e 2; art. 22 lett. f)	Cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate.	516,00 2.582,00 861,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r.n° 35/2020 art. 18 cc. 1, 4 e 5; art. 22 lett. g)	Mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufale non riconosciute come coltivate o controllate.	516,00 5.170,00 1.032,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'ispettore Rip.le delle Foreste.	
			Confisca del prodotto. Revoca da 1 a 2 anni attestato idoneità ed eventuale autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi revoca definitiva o diniego permanente all'acquisizione.
L.r.n° 35/2020 artt. 20/15; art. 22 lett. h)		2.582,00 10.340,00 3.447,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'Azienda Sanitaria Provinciale.	Confisca del prodotto
	Commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.		
L.r.n° 35/2020 art. 25; art. 22 lett. i)	Lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge n. 752/1985.	516,00 2.582,00 861,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'Azienda Sanitaria Provinciale.	Confisca del prodotto
L.r.n° 35/2020 art. 25; art. 22 lett. j)	Commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12,	516,00 5.170,00 1.032,00 Autorità Amministrativa preposta a ricevere il rapporto l'Azienda Sanitaria Provinciale.	Confisca del prodotto

Art. 17

Conservazione e commercializzazione

1. Il tartufo, una volta cavato e raccolto per finalità alimentari, è un alimento, diventa necessità adottare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (*a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale*), tutte i comportamenti finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi del consumatore. L'esame sui tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell'attestato di commestibilità, è eseguito, secondo le normative vigenti e in conformità all'art. 19 comma 3 della L.R. 35/2020, dagli Ispettori micologi operanti presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, le Università e gli Enti di Ricerca e dagli Ispettori micologi obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento periodici certificati, iscritti all'albo nazionale e regionale, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. I richiedenti l'attestato di commestibilità sono tenuti a fornire, agli Ispettori micologi, elementi utili per l'identificazione della specie dei funghi ipogei quali, l'origine e la provenienza.
2. Gli operatori devono, secondo le norme della legislazione UE, garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità in tutte le fasi della filiera. Pertanto anche le singole cessioni di tartufo devono essere accompagnate da una registrazione/documento di tracciabilità. La redazione di un documento di tracciabilità è essenziale perché sul raccoglitore, al pari di un agricoltore, ricade la responsabilità di caratterizzare il prodotto nel suo primo ingresso nella filiera. I dati minimi da trasmettere insieme al prodotto in occasione di ogni singola cessione di tartufo, sono: i dati identificativi di cedente e cessionario, la specie, la data di raccolta, il quantitativo ceduto, la zona di raccolta, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale.
3. Gli operatori/conduttori delle tartufaie coltivate o controllate, già in possesso del riconoscimento di cui all'art. 18 della L.R. 29/12/2020 n. 35, devono notificare la propria attività di impresa alimentare di produzione primaria allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto disciplinato dal D.A. della Salute del 03/01/2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852), nonché per l'iscrizione nell'anagrafica dei produttori primari presso le Aziende Sanitarie Provinciali con l'integrazione del codice Ateco (01.13.20) e Master List di riferimento (000.500).
4. Le imprese alimentari di lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo di cui all'art. 25 della L.R. 29/12/2020 n. 35, sono assoggettate alla registrazione di cui all'art. 6 del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e ai requisiti di cui allegato 2 della stessa norma, quindi sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dal D.A. della Salute del 03/01/2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852).
5. I tartufi freschi, ai sensi dell'art.7 della L. 752/85, per essere posti in vendita al consumatore devono essere: distinti per specie e varietà; ben maturi e sani; liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Il tritume può essere venduto soltanto per essere trasformato, in quanto il suo utilizzo allo stato fresco, trattandosi di un prodotto con elevate carica microbica non è idoneo per il consumo fresco.
6. Sui tartufi freschi interi o in pezzi, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà.
7. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata: a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2; b) dai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale; c) da cooperative di conservazione e

commercializzazione del tartufo.

8. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante la denominazione della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo le indicazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale e quant'altro disciplinato dal Regolamento CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
9. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere riportata sulla etichetta e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze oltre a quelle citate, purché non nocive alla salute, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere riportato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
10. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a liquido di governo o di copertura limpido: di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale e moschatum; giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatimi, aestivum, mesentericum;
 - b profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
 - c assenza di terra, di sabbia, di venni e di altre materie estranee;
 - d esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta;
11. E' vietato porre in commercio tartufi: conservati in recipienti senza etichetta; immaturi; non sani; non ben puliti; di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2 della legge nazionale 752/85, di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 14 comma 2 lett. a e b della legge regionale, affluiscono nel capitolo n... nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione. Detti proventi sono destinati:
 - a) ad iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, in particolare:
 - b) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
 - c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
 - d) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
 - e) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizzate;
 - f) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
 - g) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
 - h) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;
 - i) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

Art. 19

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.